



ACUERDO ADMINISTRATIVO

PARA LA APLICACION DEL CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTRE

EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Y

EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ITALIANA

SUSCRITO EN BUENOS AIRES EL 3 DE NOVIEMBRE DE 1981

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1

A los fines de la aplicación del presente Acuerdo Administrativo:

- 1) El término "Convenio" designa el Convenio entre la República Argentina y la República Italiana.



- 2) El término "Acuerdo" designa el presente Acuerdo Administrativo.
- 3) Los términos definidos por el artículo 1 del Convenio tienen el mismo significado que se les atribuye en el citado artículo.

ARTICULO 2

Las instituciones competentes para la aplicación del presente Acuerdo Administrativo son:

a) En la República Argentina:

- 1) Las cajas nacionales, provinciales y municipales de previsión y la Dirección Nacional de Recaudación Previsional, en lo que respecta a los regímenes de jubilaciones y pensiones y de asignaciones familiares a los jubilados y pensionados.
- 2) El Instituto Nacional de Obras Sociales, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y las obras sociales, en lo que respecta al régimen de prestaciones médico-asistenciales.
- 3) Las cajas de subsidios y de asignaciones familiares, en lo que respecta al régimen de asignaciones familiares a los trabajadores en relación de dependencia.

b) En la República Italiana, además de los organismos de segu



ridad social competentes para determinadas categorías de trabajadores:

- 1) El "Istituto Nazionale della Previdenza Sociale" (I. N.P.S.) en lo referente al seguro general obligatorio por invalidez, vejez y a los supérstites de los trabajadores en relación de dependencia y las correspondientes gestiones especiales de los trabajadores autónomos; los regímenes especiales de seguro por invalidez, vejez y a los supérstites de categorías especiales de trabajadores en relación de dependencia administrados por el I.N.P.S.; el seguro contra la tuberculosis; las asignaciones familiares; las prestaciones económicas por enfermedad y maternidad.
- 2) Las Unidades Sanitarias Locales competentes por territorio en general o el "Ministero della Sanità", para algunas categorías de derechohabientes, en lo que respecta a las prestaciones en especie en caso de enfermedad, incluida la tuberculosis, y de maternidad.

ARTICULO 3

A los fines del tratamiento de los trámites relacionados con las prestaciones debidas de conformidad con el Convenio, las Autoridades competentes han designado como organismos



mos de enlace entre las instituciones competentes de cada Estado contratante:

a) Por la Argentina:

- 1) La Secretaría de Estado de Seguridad Social -Dirección General de Programación Normativa, en lo que respecta a los regímenes de jubilaciones y pensiones y de asignaciones familiares.
- 2) El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, en lo que respecta al régimen de prestaciones médico-asistenciales a jubilados y pensionados.

b) Por Italia:

- 1) El "Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) -Direzione Generale", en lo que respecta a las prestaciones a cargo de los regímenes de seguro obligatorio por invalidez, vejez y a los supérstites, como también las prestaciones a cargo de los otros regímenes de seguridad social administrados por el I.N.P.S.
- 2) El "Ministero della Sanità", en lo que respecta a las prestaciones en especie por enfermedades, incluida la tuberculosis, y por maternidad.

ARTICULO 4

La institución competente de cada Estado contratan



te, al proceder a la totalización de los períodos previstos por el artículo 7 del Convenio, acumulará los períodos de seguro, de servicios o de residencia, con los períodos de seguro, de servicios o de residencia que sean computables por la legislación del otro Estado a los fines de la adquisición, mantenimiento y/o recuperación del derecho a las prestaciones.

CAPITULO II

LEGISLACION APLICABLE

ARTICULO 5

- 1) Para los trabajadores trasladados al territorio del otro Estado conforme al artículo 9, inciso c) del Convenio, se extenderá un certificado en el que conste hasta qué fecha permanecerá el trabajador sujeto a la legislación del Estado contratante en el que tiene sede la empresa, o desarrolla habitualmente una actividad autónoma.
- 2) El certificado a que se refiere el párrafo 1) será expedido:
 - a) En la Argentina:
 - por la Secretaría de Estado de Seguridad Social -Dirección General de Programación Normativa.



b) En Italia:

- por el "Istituto Nazionale della Previdenza Sociale"
(I.N.P.S.)

3) En los casos previstos por el artículo 9, inciso c) del Convenio, cuando el período de ocupación deba prolongarse más allá de los VEINTICUATRO (24) meses inicialmente previstos, el empleador o bien el trabajador deberá pedir a la Autoridad competente del Estado en el que se desarrolla el trabajo en relación de dependencia o la actividad autónoma, expresa autorización para permanecer sujeto a la legislación del otro Estado. En la Argentina, a la Secretaría de Estado de Seguridad Social -Dirección General de Programación Normativa; en Italia, al "Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale".

CAPITULO III

CONTINUACION VOLUNTARIA DEL SEGURO OBLIGATORIO

ARTICULO 6

Al efectuar la totalización prevista por el artículo 6 del Convenio, la institución competente de un Estado con tratante computará los períodos asimilados a los de contribución efectiva cumplidos en el otro Estado, sólo si la legislación que la misma aplica prevé la utilización de los períodos asimilados a los de contribución efectiva, a los fines de la



continuación voluntaria, y dentro de los límites que ella fija.

ARTICULO 7

A los fines de la admisión en el seguro voluntario según el artículo 6, párrafo 1) del Convenio, el interesado deberá presentar a la institución competente del Estado donde desea efectuar los pagos un certificado que acredite los períodos de seguro cumplidos en base a la legislación del otro Estado contratante. Dicho certificado será extendido, a pedido del interesado, por la institución competente del Estado que aplica la legislación en base a la cual el interesado cumplió dichos períodos.

En caso de que el interesado no presente dicho certificado, el mismo será requerido por la institución competente, a la institución competente del otro Estado.

CAPITULO IV

ENFERMEDAD Y MATERNIDAD

(PRESTACIONES EN ESPECIE)

ARTICULO 8

1) Para beneficiarse con las prestaciones en especie, de acuerdo con el artículo 11, párrafo 2) del Convenio, el titu-



lar de jubilación, pensión o renta con habitación en un Estado contratante que no sea el competente, deberá inscribirse, presentando a la institución del lugar de habitación un certificado que acredite el derecho en base a la legislación del Estado Competente. El certificado deberá indicar por cuánto tiempo podrán ser pagadas las prestaciones.

- 2) Si el titular de jubilación, pensión o renta no presentara el certificado, la institución del lugar de habitación se dirigirá a la institución competente para obtenerlo.
- 3) En caso de hospitalización del titular de jubilación, pensión o renta, superior a los QUINCE (15) días, la institución del lugar de habitación deberá informarlo sin demora a la institución competente, especificando la fecha de la internación y la probable duración de la misma, y posteriormente la fecha de alta.
- 4) Las disposiciones del presente artículo se aplicarán a los familiares del titular de la jubilación, pensión o renta.
- 5) El certificado será extendido, en la Argentina, por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, o la obra social que corresponda; en Italia, por las Unidades Sanitarias Locales competentes por territorio, en general, o por el "Ministero della Sanità" para algunas categorías de derechohabientes.



ARTICULO 9

- 1) Para beneficiarse en el Estado contratante en el cual se reside, que no sea el Estado competente deudor de la jubilación, pensión o renta, con las prestaciones en especie de conformidad con el artículo 11, párrafo 2) del Convenio, el titular de una jubilación, pensión, o renta deberá inscribirse en la institución del lugar de residencia, presentando un certificado que acredite el derecho en base a la legislación del Estado competente.
- 2) Si el titular de jubilación, pensión o renta no presentara el certificado, la institución del lugar de residencia se dirigirá a la institución competente para obtenerlo.
- 3) El certificado tendrá validez hasta el momento en que la institución del lugar de residencia reciba notificación de la anulación por parte de la institución competente.
- 4) La institución del lugar de residencia informará a la institución competente, de la inscripción del titular de jubilación, pensión o renta y de las variaciones en la situación personal del interesado.
- 5) Las disposiciones del presente artículo se aplicarán a los familiares del titular de jubilación, pensión o renta.
- 6) El certificado será extendido, en la Argentina, por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados



y Pensionados, o la obra social que corresponda; en Italia, por las Unidades Sanitarias Locales competentes por territorio, en general, o por el "Ministero della Sanità" para algunas categorías de derechohabientes.

ARTICULO 10

- 1) Para el otorgamiento de prótesis, grandes aparatos y otras prestaciones en especie consideradas de gran importancia, la institución del lugar de residencia o habitación deberá informarlo previamente a la institución competente, mediante una comunicación formal.

La institución del lugar de residencia o habitación otorgará las prestaciones si no recibiera indicación en contrario de parte de la institución competente dentro de los CUARENTA (40) días contados a partir de la fecha de la comunicación.

- 2) En caso de que las prestaciones deban ser otorgadas con carácter de urgencia, la institución del lugar de residencia o habitación procederá a brindarla, comunicándolo sin demora a la institución competente.
- 3) Los organismos de enlace deberán intercambiar periódicamente información acerca de las prestaciones mencionadas en el precedente párrafo 1), previstas por las respectivas legislaciones.



ARTICULO 11

- 1) Los gastos ocasionados por el otorgamiento de prestaciones en especie por aplicación de los artículos 8 y 10 serán reembolsados sobre la base del costo efectivo, en los límites de los aranceles aplicados según su propia legislación por la institución de residencia o habitación que brinde dichas prestaciones.

El pago de las sumas será efectuado dentro de los DOCE (12) meses de la recepción de la solicitud de reembolso, para lo cual se utilizará un formulario establecido a tal fin.

- 2) Las autoridades competentes podrán acordar, en determinados casos y para determinadas clases de prestaciones sanitarias, en particular farmacéuticas, otras modalidades de reembolso.
- 3) Las autoridades competentes se comunicarán respectivamente cuáles son los organismos que en cada Estado tendrán a su cargo los reembolsos a que se refiere el párrafo 1).

ARTICULO 12

- 1) Los gastos ocasionados por el otorgamiento de las prestaciones por aplicación del artículo 9 serán reembolsados sobre la base del costo medio "per cápita".



- 2) Las modalidades para el cálculo de dicho costo medio serán fijadas de común acuerdo entre el "Ministerio de Salud y Acción Social" de la Argentina y el "Ministero della Sanità" italiano, sobre la base de los datos disponibles.
- 3) Las disposiciones del presente artículo se aplicarán para el reembolso de los gastos correspondientes a las prestaciones brindadas a los familiares residentes en el Estado contratante que no sea el competente, deudor de la jubilación, pensión o renta.

CAPITULO V

INVALIDEZ, VEJEZ Y SUPERSTITES

ARTICULO 13

En los casos a que se refiere el artículo 15, párrafo 1), inciso a), y párrafo 3) del Convenio, la totalización de los períodos de seguro se efectuará en base a las siguientes reglas:

- a) A los períodos de seguro cumplidos en base a la legislación de un Estado se agregarán los períodos de seguro cumplidos en base a la legislación del otro Estado contratante, aún en el caso que dichos períodos ya hayan dado lugar a la liquidación de una jubilación, según la legislación de dicho Estado;



- b) En caso de superposición de períodos de seguro, a los efectos de la totalización la duración de dichos períodos será tomada en consideración una sola vez, mientras que a los efectos del cálculo de la prorrata, dichos períodos serán tomados en consideración por cada una de las instituciones de los Estados contratantes;
- c) En caso que no sea posible determinar con exactitud la época en que se cumplieron determinados períodos de seguro en virtud de la legislación de un Estado contratante, se presume que dichos períodos no se superponen a períodos de seguro cumplidos en virtud de la legislación del otro Estado contratante;
- d) Cada período asimilado de acuerdo con la legislación de los dos Estados contratantes será tomado en consideración solamente por la institución competente del Estado a cuya legislación ha estado sujeto el interesado a título obligatorio en el período inmediatamente anterior al citado; en los casos en que tal situación no se presente, el período asimilado será tomado en consideración por la institución competente del Estado a cuya legislación ha estado sujeto el interesado, a título obligatorio, por primera vez, luego de dicho período.

ARTICULO 14

- 1) A los fines de la aplicación del artículo 17 del Convenio, por parte de la institución competente del estado de resi-



dencia del titular de la jubilación, sólo se tomarán en consideración los importes iniciales resultantes en el momento de la liquidación simultánea de las dos prestaciones, con exclusión de eventuales integraciones al mínimo debido en base a la legislación del otro Estado contratante.

- 2) Si la suma de las dos prestaciones determinada según el párrafo 1) es inferior al importe del tratamiento mínimo previsto por la legislación del Estado de residencia, la institución competente de dicho Estado concederá sobre la prestación que paga, el importe necesario para alcanzar dicho tratamiento mínimo.
- 3) Para los sucesivos ajustes del tratamiento mínimo a otorgar en aplicación del citado artículo 17 del Convenio, la institución competente del Estado de residencia del titular de la jubilación continuará tomando en consideración el importe inicial de la prestación pagada por el otro Estado contratante.

ARTÍCULO 15

El trabajador que efectúa pagos voluntarios según la legislación de un Estado contratante, se considerará sujeto a la legislación de dicho Estado con el fin de establecer si se han dado las condiciones previstas por el artículo 18 del Convenio.



ARTICULO 16

1) Los asegurados y sus supérstites que deseen beneficiarse con las prestaciones conforme al artículo 15 del Convenio, podrán presentar la solicitud a la institución competente de uno y otro Estado contratante, con las modalidades prescriptas por la legislación aplicada por la institución ante la cual sea presentada la solicitud.

A tal fin serán confeccionados los correspondientes formularios de solicitud.

Dichos formularios deberán contener los datos personales del solicitante y, en su caso, los de sus familiares y cualquier otra información que pudiera ser necesaria a fin de establecer el derecho del solicitante a las prestaciones de acuerdo con la legislación aplicada por la institución a la que va dirigida la solicitud.

2) La fecha en que es presentada una solicitud en la institución competente de un Estado contratante, de acuerdo con el precedente párrafo 1), será considerada como fecha de presentación a la institución competente del otro Estado.

3) La institución competente que ha recibido la solicitud deberá enviar sin demora a la institución competente del otro Estado el formulario de solicitud a que se refiere el párrafo 1).

4) Además del formulario a que se refiere el precedente párra



- fo 1), la institución que ha recibido la solicitud deberá enviar a la institución competente del otro Estado, a la mayor brevedad posible, dos copias de un formulario de correlación que indique, en especial, los períodos acreditados de acuerdo con la legislación aplicada por la institución que envía el formulario, y los derechos derivados de tales períodos.
- 5) La institución competente del otro Estado Contratante, una vez recibidos los formularios a que se refieren los precedentes párrafos 1) y 4), determinará los derechos correspondientes al solicitante, tanto en base exclusiva a los períodos acreditados de acuerdo con la legislación que la misma aplica, como a aquellos eventualmente derivados de la totalización de los períodos acreditados de acuerdo con la legislación de los dos Estados. La institución mencionada, en consecuencia, enviará a la institución competente del otro Estado una copia del formulario de correlación a que se refiere el precedente párrafo 4), completada con los datos relativos a los períodos acreditados conforme con la propia legislación y con los derechos a prestaciones reconocidos al solicitante.
- 6) La institución a la cual ha sido presentada la solicitud por el interesado, una vez recibido el formulario de correlación completado con los datos y las informaciones a que se refiere el precedente párrafo 5), y determinados, en caso de ser necesario, los derechos derivados al solicitante de la totalización de los períodos acreditados en base a



la legislación de ambos Estados contratantes, se pronunciará sobre dicha solicitud y comunicará el resultado a la otra institución competente.

- 7) Los datos personales contenidos en el formulario de solicitud a que se refiere el precedente párrafo 1) serán autenticados por la institución competente que envía el formulario. Dicha institución certificará que las informaciones contenidas en el formulario de solicitud se basan en documentos originales; el envío del formulario así autenticado eximirá del envío de los documentos originales.

CAPITULO VI

ASIGNACIONES FAMILIARES

ARTICULO 17

El titular de jubilaciones o pensiones debidas en virtud de la legislación de ambos Estados contratantes tendrá derecho exclusivamente a las prestaciones familiares previstas por la legislación del Estado en el que dicho titular reside. El pago de las prestaciones estará a cargo de la institución competente de este último Estado.

CAPITULO VII

DISPOSICIONES VARIAS



ARTICULO 18

Los formularios, certificados, testimonios, declaraciones, solicitudes y los demás actos necesarios para la aplicación del Convenio y del presente Acuerdo serán establecidos por la Comisión mixta de expertos a que se refiere el artículo 27 de dicho Convenio.

ARTICULO 19

Las disposiciones del artículo 29 del Convenio se aplicarán también en los casos en que sean necesarias verificaciones sanitarias para el otorgamiento de prestaciones total y exclusivamente a cargo de instituciones del Estado contratante que no sea aquél en que reside o habita el interesado.

ARTICULO 20

El presente Acuerdo entrará en vigor en la misma fecha que el Convenio y terminará en la fecha en que el mismo Convenio deje de estar en vigor.

HECHO en la ciudad de Buenos Aires, a los quince días del mes de diciembre de mil novecientos ochenta y tres,



en dos ejemplares originales en idioma español e italiano,
siendo ambos textos igualmente auténticos.

POR EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA ARGENTINA

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, positioned below the text for the Argentine government.

POR EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA ITALIANA

A large, stylized handwritten signature in black ink, positioned below the text for the Italian government.

CONVENZIONE SULLA SICUREZZA SOCIALE

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA

ED

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il Governo della Repubblica Argentina ed

Il Governo della Repubblica Italiana

Ispirati dal proposito di consolidare gli stretti vincoli storici e d'amicizia che uniscono i due popoli.

Animati dal desiderio di migliorare le relazioni tra i due Stati in materia di sicurezza sociale e di adeguarle allo sviluppo giuridico raggiunto.

Hanno stabilito di concludere un accordo che sostituisca la "Convenzione sulle assicurazioni sociali" celebrata fra i due Stati il 12 aprile 1961.

Hanno concordato quanto segue:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

- a) Il termine "Argentina" indica la Repubblica Argentina; il termine "Italia" indica la Repubblica Italiana;
- b) Il termine "lavoratori" indica le persone che possono far valere periodi di assicurazione ai sensi delle legislazioni di cui all'art. 2 della presente Convenzione;
- c) Il termine "familiari" indica le persone definite o riconosciute come tali dalla legislazione applicabile;
- d) Il termine "superstiti" indica le persone definite o riconosciute come tali dalla legislazione applicabile;
- e) Il termine "residenza" indica la dimora abituale;
- f) Il termine "soggiorno" indica la dimora temporanea;
- g) Il termine "legislazione" designa le leggi, i decreti, i regolamenti ed ogni altra disposizione esistente o futura concernente i regimi di sicurezza sociale indicati nell'art. 2 della presente Convenzione;
- h) Il termine "Autorità Competente" indica l'Autorità Competente per l'applicazione delle legislazioni indicate all'art. 2 della presente Convenzione e precisamente:

per quanto riguarda l'Argentina:

il Ministro per l'Azione Sociale;

per quanto riguarda l'Italia:

il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale e il
Ministro della Sanità;

- i) Il termine "Istituzione Competente" indica l'Istituzione alla quale l'interessato è iscritto al momento della domanda di prestazioni, o l'Istituzione nei cui confronti l'interessato ha diritto a prestazioni o avrebbe diritto se egli o i suoi familiari risiedessero sul territorio dello Stato Contraente nel quale tale Istituzione si trova;
- j) Il termine "Stato Competente" indica lo Stato Contraente sul cui territorio si trova l'Istituzione Competente;
- k) Il termine "organismo di collegamento" indica gli uffici che saranno designati dalle Autorità Competenti, i quali saranno abilitati a comunicare direttamente tra loro ed a far da tra mite con le Istituzioni Competenti per la trattazione delle pratiche relative alle richieste di prestazioni;
- l) Il termine "periodi di assicurazione" indica i periodi di contribuzione o di occupazione così come sono definiti o con siderati come periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale essi sono stati compiuti, nonché i periodi as similati, nella misura in cui sono riconosciuti da tale le- gislazione, come equivalenti a periodi di assicurazione;

- m) I termini "prestazioni economiche", "pensioni", "rendite", in dicano tutte le prestazioni economiche, pensioni e rendite, in clusi tutti i supplementi e gli aumenti;
- n) Il termine "prestazioni in natura" indica ogni prestazione consistente nell'erogazione di beni o servizi suscettibili di valutazione in denaro;
- o) Il termine "prestazioni familiari" indica tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari.

Articolo 2

- 1) La presente Convenzione si applica alle legislazioni concernenti:

Nella Repubblica Argentina

- a) I regimi per le pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti;
- b) Il regime di prestazioni medico-assistenziali (servizi sociali);
- c) Il regime degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
- d) Il regime degli assegni familiari.

Nella Repubblica Italiana

- a) L'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti

per i lavoratori dipendenti e le relative gestioni speciali per i lavoratori autonomi;

- b) L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- c) L'assicurazione contro le malattie e per la maternità;
- d) L'assicurazione contro la tubercolosi;
- e) Gli assegni familiari;
- f) I regimi speciali di assicurazione per determinate categorie di lavoratori in quanto concernono i rischi e le prestazioni coperti dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti;

2) La presente Convenzione si applicherá ugualmente alle legislazioni che completeranno o modificheranno le legislazioni di cui al precedente paragrafo.

3) La presente Convenzione si applicherá altresí alle legislazioni di uno Stato Contraente che estendano i regimi esistenti a nuove categorie di lavoratori o che istituiscano nuovi regimi di sicurezza sociale, salvo che:

- a) Il Governo dello Stato Contraente che disponga l'estensione o la istituzione notifichi al Governo dell'altro Stato Contraente la propria volontà di escluderla dai termini della presente Convenzione entro tre (3) mesi a partire dalla pubblicazione ufficiale di tali disposizioni;

b) Il Governo dell'altro Stato Contraente notifichi la propria opposizione al Governo del primo Stato Contraente entro tre (3) mesi a partire dalla comunicazione ufficiale dell'estensione o istituzione.

In mancanza di opposizione, e ove necessario, l'applicazione di dette estensioni o istituzioni é subordinata agli accordi amministrativi aggiuntivi che saranno concordati.

Articolo 3

La presente Convenzione si applica ai lavoratori, indipendentemente dalla loro cittadinanza, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati Contraenti, nonché ai loro familiari e superstiti.

Articolo 4

I lavoratori italiani in Argentina e i lavoratori argentini in Italia, come pure i loro familiari, avranno gli stessi diritti ed obblighi dei cittadini dell'altro Stato Contraente.

Articolo 5

Salvo quanto disposto nella presente Convenzione, i lavoratori aventi diritto a prestazioni di sicurezza sociale da

uno dei due Stati Contraenti, le riceveranno integralmente e senza alcuna limitazione o restrizione, ovunque essi risiedano.

Articolo 6

1) Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria prevista dalla legislazione vigente in uno degli Stati Contraenti, i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di tale Stato, si cumulano, in quanto necessario, con i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione dell'altro Stato Contraente.

2) La disposizione di cui al paragrafo precedente non autorizza la coesistenza dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria in virtù della legislazione di uno degli Stati Contraenti ed all'assicurazione volontaria in virtù della legislazione dell'altro Stato Contraente, se tale coesistenza non è ammessa dalla legislazione di quest'ultimo Stato.

Articolo 7

Se la legislazione di uno degli Stati Contraenti subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni, siano esse in denaro o in natura, al compimento di periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza, l'Istituzione Competente terrà conto a tale effetto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione, di occu

pazione o di residenza compiuti in base alla legislazione dell'altro Stato Contraente come se fossero periodi compiuti in base alla legislazione del primo Stato.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA LEGISLAZIONE APPLICABILE

Articolo 8

- 1) Il lavoratore cui si applica la presente Convenzione è soggetto alla legislazione di un solo Stato Contraente. Tale legislazione è determinata in conformità alle disposizioni del presente Titolo.
- 2) Salvo quanto disposto nella presente Convenzione:
 - a) il lavoratore occupato nel territorio di uno Stato Contraente è soggetto alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio dell'altro Stato Contraente o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio dell'altro Stato Contraente;
 - b) i membri dell'equipaggio di una nave che batte bandiera di uno Stato Contraente sono soggetti alla legislazione di tale Stato. Ogni altra persona che la nave occupi in operazioni di carico, scarico e

vigilanza, é soggetta alla legislazione dello Stato nella cui giurisdizione si trova la nave;

- c) il personale viaggiante delle imprese di trasporto aereo resta soggetto alla legislazione dello Stato sul cui territorio ha sede l'impresa.

Articolo 9

In deroga a quanto disposto nel paragrafo 2), lettera a) dell'articolo precedente:

- a) I membri delle rappresentanze diplomatiche e consolari, di organismi internazionali ed altri funzionari, impiegati e lavoratori alle dipendenze di dette rappresentanze o al servizio personale di detti membri, sono soggetti agli accordi e ai trattati internazionali ad essi applicabili;
- b) I pubblici impiegati ed il personale assimilato di uno degli Stati Contraenti, che nell'esercizio delle loro funzioni vengono inviati nel territorio dell'altro Stato, saranno soggetti alla legislazione dello Stato Contraente al quale appartiene l'amministrazione da cui dipendono;
- c) Il lavoratore dipendente da un'impresa o da un datore di lavoro avente la propria sede o il proprio domicilio in uno dei due Stati Contraenti, che viene inviato nel territorio dell'altro Stato per un periodo di tempo limitato, continua ad essere sottoposto alla legislazione del primo Stato, sem

pre che la sua permanenza nell'altro Stato non superi il periodo di ventiquattro (24) mesi. Nel caso in cui, per motivi imprevedibili, detta occupazione si dovesse prolungare oltre la durata originariamente prevista superando i ventiquattro (24) mesi, l'applicazione della legislazione vigente nello Stato del luogo abituale di lavoro potrà eccezionalmente essere mantenuta d'accordo con l'Autorità Competente dello Stato in cui si svolge detto lavoro temporaneo. Le stesse norme si applicano anche alle persone che abitualmente esercitano una attività autonoma nel territorio di uno degli Stati Contraenti e che si recano per esercitare tale attività nel territorio dell'altro Stato per un periodo di tempo limitato.

Articolo 10

Le Autorità Competenti dei due Stati Contraenti possono prevedere di comune accordo eccezioni alle disposizioni degli artt. 8 e 9 della presente Convenzione, per alcuni lavoratori o per alcune categorie di lavoratori.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI ALLE VARIE CATEGORIE DI PRESTAZIONI

CAPITOLO I

MALATTIA, MATERNITA' E PRESTAZIONI FAMILIARI

Articolo 11

1) Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di ambedue gli Stati Contraenti, nonché i suoi familiari, hanno diritto a ricevere le prestazioni in natura da parte dell'Istituzione dello Stato in cui risiedono o soggiornano ed a carico di questa.

2) Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di uno solo degli Stati Contraenti, nonché i suoi familiari che risiedano o soggiornino nel territorio dell'altro Stato, hanno diritto a ricevere le prestazioni in natura dall'Istituzione di quest'ultimo Stato secondo la legislazione da essa applicata. Le prestazioni concesse saranno rimborsate dall'Istituzione dello Stato debitore della pensione o della rendita all'Istituzione che le ha corrisposte.

Articolo 12

Le Autorità Competenti potranno regolare, mediante accordi amministrativi, l'erogazione delle prestazioni di malattia

e maternità ai lavoratori e loro familiari che trasferiscano la residenza o soggiornino nel territorio dello Stato Contraente diverso da quello competente e che soddisfino le condizioni richieste dalla legislazione di quest'ultimo Stato.

Articolo 13

Le prestazioni in natura corrisposte dalla Istituzione di uno Stato Contraente per conto della Istituzione dell'altro Stato in virtù delle disposizioni della presente Convenzione danno luogo a rimborsi che saranno effettuati secondo le modalità e nella misura stabilita negli accordi amministrativi di cui all'art. 26.

Articolo 14

- 1) I lavoratori cui si applica la presente Convenzione, in caso di residenza o soggiorno nell'altro Stato Contraente, hanno gli stessi diritti dei lavoratori di detto Stato per quanto concerne le prestazioni familiari.
- 2) Le Autorità Competenti dei due Stati Contraenti concorderanno in relazione all'evolversi delle legislazioni nazionali le misure necessarie per consentire il pagamento delle prestazioni familiari nel territorio dello Stato Contraente diverso da quello in cui si trova l'Istituzione Competente.

CAPITOLO II

INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI

Articolo 15

- 1) a) Ai fini dell'acquisizione, mantenimento o recupero del diritto alle prestazioni, quando un lavoratore è stato soggetto successivamente o alternativamente alla legislazione di entrambi gli Stati Contraenti, i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di ciascuno dei due Stati sono totalizzati, sempre che non si sovrappongano;
- b) Se la legislazione di uno Stato Contraente subordina la concessione di alcune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una professione soggetta ad un regime speciale, per determinare il diritto a dette prestazioni sono totalizzati soltanto i periodi compiuti in un regime equivalente dell'altro Stato, o in mancanza, nella stessa professione o occupazione, anche se nell'altro Stato non esiste un regime speciale per detta professione o occupazione. Se il totale di detti periodi di assicurazione non consente l'acquisizione del diritto a prestazioni nel regime speciale, detti periodi saranno utilizzati per determinare il diritto a prestazioni nel regime generale;

c) Nel caso in cui un lavoratore non raggiunga il diritto a prestazioni in base a quanto disposto nella precedente lettera a), si prendono in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti in Stati terzi legati ad entrambi gli Stati Contraenti da distinte Convenzioni di sicurezza sociale che prevedano la totalizzazione dei periodi di assicurazione. Se soltanto uno degli Stati Contraenti è legato ad un altro Stato da una Convenzione di sicurezza sociale che preveda la totalizzazione dei periodi di assicurazione, ai fini indicati nel presente comma, detto Stato Contraente prende in considerazione i periodi di assicurazione compiuti nel terzo Stato.

2) Quando un lavoratore soddisfi le condizioni stabilite dalla legislazione di uno degli Stati Contraenti per acquisire il diritto alle prestazioni senza dover ricorrere alla totalizzazione dei periodi di assicurazione di cui al precedente paragrafo 1), l'Istituzione Competente di questo Stato deve concedere l'importo della prestazione calcolata esclusivamente sulla base dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione che essa applica. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui l'assicurato abbia diritto, da parte dell'altro Stato Contraente, ad una prestazione calcolata secondo il seguente paragrafo 3).

3) Quando un lavoratore non può far valere il diritto alle prestazioni a carico di uno Stato Contraente sulla base unica-

mente dei periodi di assicurazione compiuti in tale Stato, l'Istituzione Competente di detto Stato accerta l'esistenza del diritto alle prestazioni, totalizzando i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di ciascuno degli Stati Contraenti e determina il suo importo in base alle seguenti disposizioni:

- a) determina l'importo teorico della prestazione alla quale l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione totalizzati fossero stati compiuti sotto la propria legislazione;
 - b) stabilisce quindi l'importo effettivo della prestazione cui ha diritto l'interessato, riducendo l'importo teorico di cui alla lettera a), in base al rapporto fra i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione che essa applica ed i periodi di assicurazione compiuti in entrambi gli Stati Contraenti;
 - c) se la durata totale dei periodi di assicurazione maturati in base alla legislazione di entrambi gli Stati Contraenti è superiore alla durata massima prescritta dalla legislazione di uno Stato per beneficiare di una prestazione completa l'Istituzione Competente prende in considerazione questa durata massima in luogo della totale dei periodi in questione.
- 4) Se la legislazione di uno Stato Contraente prevede che le prestazioni siano calcolate in relazione all'importo dei sa

lari o dei contributi, l'Istituzione che deve determinare la prestazione in base al presente articolo, prende in considerazione esclusivamente i salari percepiti o i contributi versati in conformità con la legislazione che essa applica.

- 5) Nonostante quanto disposto nel paragrafo 1), lettera a), se la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di uno Stato Contraente non raggiunge un (1) anno e se, tenendo conto soltanto di questi soli periodi, non si acquisisce alcun diritto alle prestazioni in virtù di detta legislazione, l'Istituzione di questo Stato non sarà tenuta a corrispondere prestazioni per detti periodi. L'Istituzione Competente dell'altro Stato Contraente deve tenere invece conto di tali periodi, sia al fine dell'acquisizione del diritto alle prestazioni, sia per il calcolo di esse.
- 6) Qualora debba essere applicato il paragrafo 1), lettera c) del presente articolo, sia per il calcolo dell'importo teorico di cui alla lettera a) del paragrafo 3), sia dell'importo effettivo della prestazione cui fa riferimento la lettera b) dello stesso paragrafo, si tiene conto anche dei periodi compiuti in altri Stati diversi da quelli Contraenti, salvo quanto disposto nel successivo paragrafo 7).
- 7) Le disposizioni di cui al paragrafo 1) lettera c) ultima parte ed al paragrafo 6) del presente articolo sono applicabili esclusivamente ai cittadini degli Stati Contraenti.

Articolo 16

Qualora un lavoratore, tenuto conto della totalizzazione dei periodi di assicurazione di cui al paragrafo 1) del precedente articolo, non possa far valere nello stesso momento le condizioni richieste dalle legislazioni dei due Stati Contraenti, il suo diritto a pensione è determinato nei riguardi di ciascuna legislazione a mano a mano che egli può far valere tali condizioni.

Articolo 17

1) La somma delle prestazioni pensionistiche dovute dalle Istituzioni Competenti degli Stati Contraenti ai sensi dell'articolo 15 non può essere inferiore al minimo vigente nello Stato Contraente in cui il beneficiario risiede.

2) Gli accordi amministrativi previsti all'articolo 26 prevederanno le modalità di applicazione di quanto disposto nel precedente paragrafo.

Articolo 18

Se la legislazione di uno degli Stati Contraenti subordina la concessione delle prestazioni alla condizione che il lavoratore sia soggetto a tale legislazione nel momento in cui si verifica l'evento che dà luogo alla prestazione, tale condizione si intende soddisfatta se al verificarsi di

tale evento il lavoratore è soggetto alla legislazione dell'altro Stato Contraente, o può far valere in quest'ultimo un diritto a prestazioni.

CAPITOLO III

INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI

Articolo 19

I lavoratori ai quali si applica la presente Convenzione, mentre risiedono o soggiornano nell'altro Stato Contraente, godono degli stessi diritti dei lavoratori di detto Stato, per quanto concerne la tutela in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI DIVERSE, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 20

Le Autorità e le Istituzioni Competenti e gli organismi di collegamento dei due Stati Contraenti si impegnano a prestarsi reciproca assistenza e collaborazione per l'applicazione della presente Convenzione come se applicassero le rispettive legislazioni; tale assistenza è gratuita. Essi possono anche ay

valersi, quando siano necessari mezzi istruttori nell'altro Stato, del tramite delle Autorità diplomatiche e consolari di tale Stato.

Articolo 21

Le Autorità diplomatiche e consolari di ciascuno Stato Contraente possono rivolgersi direttamente alle Autorità e alle Istituzioni Competenti ed agli organismi di collegamento dell'altro Stato per ottenere informazioni utili alla tutela degli aventi diritto, cittadini del proprio Stato, e possono rappresentarli senza speciale mandato.

Articolo 22

- 1) Le esenzioni da imposte, tasse e diritti, previste dalla legislazione di uno degli Stati Contraenti, valgono anche per l'applicazione della presente Convenzione.
- 2) Tutti gli atti, documenti ed altre scritture che debbano essere prodotti per l'applicazione della presente Convenzione sono esenti dall'obbligo di visto e legalizzazione da parte delle Autorità diplomatiche e consolari.
- 3) L'attestazione, rilasciata dalle Autorità e Istituzioni Competenti e dagli organismi di collegamento di uno Stato Contraente, relativa all'autenticità di un certificato o documento, e così di una copia, viene considerata valida dal-

le corrispondenti Autorità, Istituzioni e organismi di collegamento dell'altro Stato.

Articolo 23

Le Autorità e le Istituzioni Competenti e gli organismi di collegamento dei due Stati Contraenti possono corrispondere direttamente tra loro e con ogni altra persona ovunque questa risieda, tutte le volte che tale corrispondenza sia necessaria per l'applicazione della presente Convenzione. Essi possono redigere la corrispondenza nella rispettiva lingua ufficiale.

Articolo 24

Le istanze che gli interessati indirizzano alle Autorità e alle Istituzioni Competenti e agli organismi di collegamento dell'uno o dell'altro Stato Contraente per l'applicazione della presente Convenzione non possono essere respinte per il fatto di essere redatte nella lingua ufficiale dell'altro Stato.

Articolo 25

1) Le istanze e gli altri documenti presentati alle Autorità e alle Istituzioni Competenti e agli organismi di collegamento di uno Stato Contraente hanno lo stesso effetto come se fossero presentate alle corrispondenti Autorità, Istituzioni e organismi di collegamento dell'altro Stato.

2) La domanda di prestazione presentata all'Istituzione di uno Stato Contraente vale come domanda di prestazione presentata all'Istituzione Competente dell'altro Stato, purché l'interessato chieda espressamente di conseguire le prestazioni cui ha diritto anche in base alla legislazione dell'altro Stato.

3) I ricorsi che debbono essere presentati entro un termine prescritto ad una Autorità o Istituzione Competente di uno dei due Stati, sono considerati come presentati entro tale termine se essi sono stati presentati entro lo stesso termine ad una delle corrispondenti Autorità od Istituzioni dell'altro Stato. In tal caso l'Autorità o l'Istituzione cui i ricorsi sono stati presentati, li trasmette senza indugio all'Autorità o all'Istituzione Competente dell'altro Stato, accusandone ricevuta all'interessato.

Articolo 26

Le Autorità Competenti dei due Stati Contraenti stabiliranno in accordi amministrativi le disposizioni necessarie per l'applicazione della presente Convenzione.

Articolo 27

1) Una Commissione mista di esperti, composta da rappresentanti dei due Stati Contraenti, avrà le seguenti funzioni:

a) verificare l'applicazione della Convenzione, degli accordi amministrativi per la sua applicazione non

ché degli strumenti addizionali;

- b) concordare i procedimenti amministrativi e l'uso dei formulari piú idonei per ottenere una maggiore efficacia, semplificazione e rapidità nell'applicazione degli atti summenzionati;
 - c) dare pareri alle Autorità Competenti, quando queste lo richiedano o di propria iniziativa, relativamente all'applicazione di detti atti;
 - d) proporre ai rispettivi Governi, attraverso le Autorità Competenti, le eventuali modifiche, miglioramenti e norme complementari agli atti citati, al fine di ottenerne il costante aggiornamento e perfezionamento;
 - e) qualsiasi altra funzione, relativa all'interpretazione e all'applicazione di detti atti, che le Autorità Competenti di comune accordo decideranno di attribuirle.
- 2) Ogni delegazione potrà essere assistita dai rappresentanti dei settori interessati.
- 3) La Commissione mista di esperti si riunirà periodicamente in Argentina ed in Italia.

Articolo 28

Le Autorità Competenti dei due Stati si comunicheranno

reciprocamente tutte le disposizioni che modificano o completano le legislazioni di cui all'art. 2, nonché le disposizioni prese unilateralmente per l'applicazione della presente Convenzione.

Articolo 29

1) L'Istituzione Competente di uno degli Stati Contraenti è tenuta ad effettuare, su richiesta dell'Istituzione Competente dell'altro Stato, gli esami medico-legali concernenti i beneficiari che si trovino sul proprio territorio.

2) Le spese relative agli accertamenti sanitari, inclusi quelli specialistici, necessari per la concessione di prestazioni, nonché quelle ad essi connesse, sono a carico dell'Istituzione che abbia effettuato detti accertamenti.

Articolo 30

1) Qualora l'Istituzione di uno Stato Contraente abbia erogato una pensione per un importo eccedente quello cui il beneficiario avrebbe avuto diritto, detta Istituzione può chiedere all'Istituzione dell'altro Stato di trattenere l'importo pagato in eccedenza sugli arretrati dei ratei di pensione da essa eventualmente dovuti al beneficiario. L'importo così trattenuto viene trasferito all'Istituzione creditrice. Nella misura in cui l'importo pagato in eccedenza non può essere trattenuto sugli arretrati dei ratei di pensione, si applicano le disposizioni del paragrafo seguente.

2) Qualora l'Istituzione di uno Stato Contraente abbia erogato una pensione eccedente quella cui il beneficiario avrebbe avuto diritto, detta Istituzione può, alle condizioni e nei limiti previsti dalla legislazione che essa applica, chiedere all'Istituzione dell'altro Stato Contraente di trattenere l'importo pagato in eccedenza sulle somme che eroga a detto beneficiario. Quest'ultima Istituzione effettua la trattenuta alle condizioni e nei limiti previsti dalla legislazione che essa applica, e trasferisce l'importo trattenuto all'Istituzione creditrice.

Articolo 31

1) L'Istituzione di uno degli Stati Contraenti debitrice di prestazioni da corrispondere nell'altro Stato in virtù della presente Convenzione, si libera validamente di tali obbligazioni nella valuta del proprio Stato.

2) Se in uno o in entrambi gli Stati Contraenti verrà istituito più di un mercato dei cambi o se verranno introdotte misure restrittive in materia di trasferimenti valutari, l'Autorità Competente dello Stato che si trova in una delle suddette situazioni, si impegna ad intervenire presso l'Autorità corrispondente perché venga instaurato un regime che consenta il trasferimento delle somme dovute al tasso di cambio più favorevole per i beneficiari.

Articolo 32

- 1) Ai fini della presente Convenzione saranno presi in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti prima della sua entrata in vigore.
- 2) I diritti riconosciuti o ricusati prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione sono disciplinati dalle disposizioni in base alle quali tali diritti furono riconosciuti o ricusati.
- 3) Le situazioni non risolte definitivamente alla data di entrata in vigore della presente Convenzione saranno regolate fino a tale data dalle disposizioni anteriori e, a partire da tale data, dalla presente Convenzione.

Articolo 33

Le disposizioni dell'articolo 29 paragrafo 2 sono applicabili anche alle spese relative agli accertamenti sanitari da effettuare o effettuati ai fini dell'applicazione della Convenzione del 12 aprile 1961, di cui il rimborso non sia stato effettuato.

Articolo 34

La presente Convenzione sarà ratificata da entrambi gli Stati Contraenti secondo le rispettive procedure, e gli

strumenti di ratifica saranno scambiati il piú presto possibile.

Articolo 35

La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scambio degli strumenti di ratifica, e da tale data sostituirá in tutte le sue parti la "Convenzione sulle assicurazioni sociali" tra la Repubblica Argentina e la Repubblica Italiana firmata il 12 aprile 1961.

Articolo 36


La presente Convenzione avrà una durata indeterminata, ma potrà essere denunciata in qualsiasi momento da uno dei due Stati Contraenti. La denuncia avrà effetto a partire dal sesto mese dalla notifica all'altro Stato Contraente.

In caso di denuncia, le disposizioni della presente Convenzione continueranno ad essere applicate ai diritti acquisiti, nonostante le disposizioni restrittive che le legislazioni degli Stati Contraenti potranno prevedere in caso di cittadinanza straniera o di residenza o soggiorno degli interessati all'estero.


I diritti in via di acquisizione afferenti i periodi di assicurazione compiuti anteriormente alla data in cui la presente Convenzione cesserá di essere in vigore, saranno mantenuti in conformitá ad accordi da stipularsi tra le Parti Contraenti.

Fatta nella città di Buenos Aires, addì tre del mese di novembre millenovecentottantuno, in due esemplari originali in lingua spagnola e in lingua italiana, i due testi essendo ugualmente autentici.

Per il Governo della
Repubblica Argentina

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Juan Carlos Onganía", written over a horizontal line.

Per il Governo della
Repubblica Italiana

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Giovanni De Michelis", written over a horizontal line.

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

ALLA CONVENZIONE SULLA SICUREZZA SOCIALE

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA

E

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

In occasione della firma della Convenzione sulla sicurezza sociale conclusa oggi tra il Governo della Repubblica Argentina ed il Governo della Repubblica Italiana, le Parti Contraenti si sono impegnate ad estendere alle persone cui si applica la citata Convenzione le disposizioni piú favorevoli di quelle contenute nella Convenzione stessa che fossero successivamente concordate da una delle Parti Contraenti con uno Stato terzo.

Le Autorit  Competenti concorderanno in intese amministrative le modalit  di applicazione della presente disposizione.

Fatta nella citt  di Buenos Aires, addi tre del mese di novembre millenovecentottantuno, in due esemplari originali, in lingua spagnola e in lingua italiana, i due testi essendo ugualmente autentici.

Per il Governo della
Repubblica Argentina

Per il Governo della
Repubblica Italiana

Dr. C. C. C.

per il Gov.